

Città dell'Aquila

Prot n° 0053931 del 12/06/2014

USCITA



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 70 DEL 12 GIU. 2014

IL SINDACO

In ottemperanza a quanto dettato con la nota prot. n. 0049290/14 del 20/05/2014, dalla ASL 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, avente ad oggetto "Endemia di Salmonellosi umana", a firma del Direttore del SIESP Dott. Giuseppe Matricardi, pervenuta in data 26/05/2014 ed acquisita con prot. n. 0051755 del 05/06/2014;

considerata la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini, secondo le direttive impartite dalla ASL 1;

ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessario per procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente;

rilevato sussistente un "caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale", di cui al comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

visti gli artt. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990;

vista la propria competenza quale Autorità Sanitaria Locale (Legge n. 833 del 1978, D.Lgs. n. 112 del 1998, comma 5 art. 50 D.Lgs. 267/2000);

nelle more di un auspicato intervento da parte della Regione e/o dello Stato, ai sensi della L. n. 833/1978 del comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenze o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*", e del successivo comma 6, che prevede "*in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma*";

ORDINA

- Di "*interdire rigorosamente fino all'estinzione del fenomeno qualunque captazione di acqua superficiale per qualunque uso, fino al ripristino della*




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

“normalità batteriologica”, finalizzato alla prevenzione della casistica umana di salmonellosi”;

- Di *“interdire, a qualunque uso, il suolo di eventuale recapito delle acque reflue di depurazione fino a 100 metri dal punto di massimo ruscellamento accertato al di fuori dell’area perimetrata destinata specificamente agli impianti di depurazione”*, con riferimento agli impianti di acque reflue recapitanti sul suolo, ovvero quelli di Arischia, Colle di Roio, Aragno, Collebrincioni, Campo Imperatore, Collebrincioni Imhoff, Pescomaggiore e Civita di Bagno;

Il presente atto è immediatamente efficace.

La durata del presente provvedimento è stabilita in n. 120 giorni, fatti salvi ulteriori necessari provvedimenti di proroga e/o revoca; per l’individuazione del limite temporale relativo al ripristino della normalità si farà riferimento all’esito delle ulteriori informazioni che la ASL 1 è tenuta a fornire tempestivamente al Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale.

La presente ordinanza viene inviata, per la delimitazione delle aree da interdire, al Comando della Polizia Municipale, al Settore Ricostruzione Pubblica ed alla Gran Sasso Acqua S.p.A., che provvederanno con il supporto dei tecnici della ASL 1.

La presente ordinanza viene altresì comunicata:

1. al Direttore Generale della ASL 1, al Direttore Sanitario della ASL 1, al Direttore del SIESP della ASL 1, al Direttore del Servizio Veterinaria B della ASL 1, al Direttore del SIAN della ASL 1, all’Unità di Crisi Regionale presso la Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, nonché all’Istituto Superiore di Sanità, **per la predisposizione, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, dei provvedimenti di loro competenza, trattandosi di emergenza sanitaria che interessa più comuni;**
2. al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed alla Questura dell’Aquila, per quanto di competenza;
3. alla Regione Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici - Servizio Acque e Demanio Idrico - Ufficio Qualità delle Acque, all’ATO n. 1 Aquilano, al Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell’Aquila ed all’ARTA Abruzzo – Dip. L’Aquila, per opportuna conoscenza.

AVVERTE CHE




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

- **Ai sensi degli art. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990**, il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati **acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso** effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volte in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. **I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.** Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le Pubbliche Amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. **Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.**

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e ne sarà data ampia comunicazione.

L'Aquila, lì 11 giugno 2014

Il Sindaco
Massimo Cialente



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it

